

FONDAZIONE CENTRO CULTURALE VALDESE

STATUTO

Articolo 1

Per volontà della Tavola valdese e della Società di Studi valdesi è costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice civile, una Fondazione denominata “Centro culturale valdese”

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Torre Pellice (Torino), via Beckwith 3

Articolo 3

La Fondazione ha lo scopo di:

- a) conservare ed amministrare, favorendone l’aggiornamento l’arricchimento e la valorizzazione, la Biblioteca già della Tavola valdese, i fondi librari, il Museo storico valdese ed il Museo delle Valli valdesi che costituiranno la sua dotazione, nonché altri fondi archivistici, fondi librari, realtà museali che vengano ad incrementare il suo patrimonio, a titolo sia oneroso sia gratuito;
 - b) conservare ed amministrare, favorendone l’aggiornamento, l’arricchimento e la valorizzazione, fondi archivistici, fondi librari, realtà museali che le siano affidati da privati, da enti pubblici o privatim che ne mantengono la proprietà, secondo convenzioni di volta in volta stipulate;
 - c) contribuire allo sviluppo ed alla diffusione degli studi e della riflessione di carattere teologico, culturale e storico delle Chiese evangeliche, in particolare valdesi, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante conferenze, convegni, dibattiti, mostre, pubblicazioni, ed ogni altra forma opportuna;
 - d) contribuire alla tutela dei caratteri specifici della comunità valdese sotto il profilo sia religioso sia culturale, nel quadro di una valorizzazione delle minoranze, in una prospettiva europea;
 - e) promuovere la fruizione del patrimonio storico e documentario raccolto, mettendolo a disposizione del pubblico.
- La Fondazione per perseguire i propri scopi potrà concedere borse di studio, istituire premi, organizzare corsi di istruzione, corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti.
 - La Fondazione, che opererà prevalentemente in Piemonte, non ha scopo di lucro, e chiederà alla Regione Piemonte il riconoscimento giuridico quale persona giuridica privata

Articolo 4

- Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di lire 15.000.000 (quindicimilioni) e dai beni di cui la Tavola valdese e la Società di Studi valdesi la doteranno, e quali meglio risulteranno descritti nell’atto di dotazione (Museo storico valdese; Museo delle Valli valdesi; Biblioteca già della Tavola valdese)
- Tale patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, legati, lasciti, erogazioni, liberalità di qualsiasi genere di quanti, privati, enti pubblici e privati, abbiano interesse a sostenere la Fondazione.

- La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio presente e futuro, nonché con i contributi di qualsiasi genere provenienti da privati. Enti pubblici e privati. A tal fine, è compito del Consiglio direttivo e - nell'ambito delle direttive da questo impartite - del Direttore del Centro, ricercare idonee forme di finanziamento anche attraverso la sensibilizzazione ai fini perseguiti dal Centro culturale valdese.
- I fondatori concorrono al finanziamento della Fondazione mediante erogazioni in denaro ovvero anche fornendo il personale per l'espletamento di specifiche attività e per garantire il funzionamento dei Musei e delle Biblioteche.
- I fondatori si impegnano inoltre a contribuire con finanziamenti straordinari in occasione di manifestazioni particolari organizzate dal "Centro" nell'ambito delle proprie finalità statutarie, e di cui sia loro fornita adeguata informazione.
- Il Consiglio direttivo provvederà nel modo ritenuto più sicuro e redditizio all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione.

Articolo 5

- Gli organi della Fondazione sono:
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei revisori dei conti;
il Direttore
- Gli organi sono nominati ai sensi degli articoli seguenti; per la prima volta la nomina è effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 6

- La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da sette membri.

Articolo 7

- Sono membri del Consiglio direttivo:
 - a) un membro della Tavola valdese, da esso designato;
 - b) un membro del Seggio della Società di Studi valdesi, da esso designato;
 - c) tre persone nominate dalla Tavola valdese;
 - d) due persone nominate dal Seggio della Società di studi valdesi.
- Il Consiglio direttivo rimane in carica un anno.
- Il Consiglio direttivo, nella sua prima seduta, convocata dal membro più anziano, elegge a maggioranza fra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
- I membri del Consiglio direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso di spese sostenute a favore della Fondazione.

Articolo 8

- Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ed ogni volta in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità o almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta.
- La convocazione è fatta dal Presidente per iscritto almeno quindici giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno
- In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta a mezzo telegramma, telex, fax, telefono, almeno 3 giorni prima.

- Il Consiglio è comunque validamente riunito anche in assenza di convocazione purché tutti i membri siano presenti, e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.
- Le sedute del Consiglio direttivo ordinariamente sono valide se sono presenti almeno quattro membri.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti, a votazione palese, salvo quando si tratti di deliberazioni concernenti persone.
- Il Segretario cura la stesura del verbale delle sedute, che viene sottoscritto da lui e dal Presidente, e che viene quindi inserito in apposita raccolta che viene conservata presso la sede della Fondazione ove ogni membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori può prenderne liberamente visione.

Articolo 9

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

- Convoca il Consiglio direttivo, lo presiede proponendo le materie da trattare; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; provvede, in collaborazione con il Direttore, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; cura i rapporti con le autorità tutorie; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che si renda necessario o anche soltanto opportuno per la vita e l'attività della Fondazione, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 10

- Il Consiglio direttivo presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sul proprio operato alla Tavola valdese ed al Seggio della Società di studi valdesi.

Articolo 11

- L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

Articolo 12

- Il Consiglio direttivo approva entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'anno seguente.

Articolo 13

- La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio dei revisori composto di tre persone, nominate annualmente una dalla Tavola valdese, una dal Seggio della Società di studi valdesi e una dal Consiglio direttivo della Fondazione.
- I membri del Collegio dei revisori non possono essere nominati per più di cinque anni consecutivi.
- Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, accerta la consistenza di cassa; i Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 14

- Il Consiglio direttivo nomina annualmente, su designazione della Tavola valdese, sentito il Seggio della Società di studi valdesi, il Direttore del “Centro culturale valdese”.
- Egli sovrintende, dirige e coordina l’attività ordinaria della Fondazione e, in collaborazione con il Presidente, provvede all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
- Qualora il Direttore non sia un membro del Consiglio direttivo, egli partecipa alle sedute del Consiglio stesso con voce consultiva, non vincolante.
- Le cariche di Presidente del Consiglio direttivo e di Direttore della Fondazione non sono cumulabili.

Articolo 15

- Il presente Statuto potrà essere modificato con il consenso unanime dei due Enti fondatori.
- Il consiglio direttivo provvederà ad elaborare un regolamento interno per il funzionamento e l’uso del Museo storico valdese, del Museo delle Valli Valdesi e delle Biblioteche.

Articolo 16

- Nel caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione andrà devoluto alla Tavola valdese.
- Qualunque mutamento di fatto o di diritto che comporti una trasformazione della Fondazione è da considerarsi causa di scioglimento della stessa, con conseguente devoluzione del patrimonio alla Tavola valdese, ai sensi del comma precedente

Articolo 17

- Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice civile e le altre leggi speciali in materia di persone giuridiche private.

Visto per inserzione e deposito

Torre Pellice, ventotto dicembre millenovecentonovantuno

P.ti: Franco Mario Giampiccoli, Giorgio Rochat